



COMUNE DI MOROLO

(Provincia di Frosinone)

Piazza Ernesto Biondi 03017 Morolo (FR)
Tel. 0775806002 – PEC : comune.morolo@pec.it

ORDINANZA N. 40/2025

IL SINDACO

PREMESSO che da giovedì 18 a domenica 21 settembre 2025 sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie in località Madonna del Piano caratterizzati da uno straordinario afflusso di residenti e turisti;

CONSIDERATO che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano la vivibilità della città e il godimento della stessa da parte dei partecipanti all'evento;

RITENUTO di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande e alimenti in vetro che possono costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso delle manifestazioni e dei festeggiamenti l'utilizzo di contenitori in vetro per le bevande può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi ed anche dispersione nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti di un elevato numero di bottiglie di vetro, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
- è compito dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

DATO ATTO che per ragioni di Ordine Pubblico, è opportuno prevedere il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, anche nelle aree esterne autorizzate, agli esercizi pubblici a partire dalle ore 16.00 alle ore 02.00 dei giorni 18/19/20 e 21 settembre 2025 ; Tali divieti dovranno riguardare tutti gli esercizi pubblici insistenti nelle aree interessate dalla manifestazione e limitrofe, nonché i venditori ambulanti e stand enogastronomici eventualmente installati per l'occasione.

RITENUTO, altresì, che, per rendere tale limitazione efficace e per salvaguardare gli interessi pubblici sopra evidenziati, occorre applicare il divieto di vendita e somministrazione di bevande di altro genere nei contenitori originali (in specie bottiglie e lattine) consentendone la miscita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

VISTO il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18:06:1931, n. 773 con particolare riferimento all'art.9;

VISTO l'art. 50, in particolare i commi 5 e 7 del D. lgs 267/2000, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

VISTO l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 18 e il 21 settembre 2025, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o

somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro dalle ore 16:00 alle ore 02:00 dei giorni giovedì 18, venerdì 19 settembre, sabato 20 e domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025 in tutto il territorio comunale nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 02:00 alle ore 08:00 dal 18 al 22 settembre 2025.

Gli alcolici e le altre bevande dovranno essere somministrati esclusivamente in contenitori di plastica e le bottiglie in vetro dovranno essere trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo al TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Morolo, 16/09/2025

IL SINDACO
Dr. Gino Molinari